



CONSIGLIO COMUNALE DI PIACENZA

1Oggetto: IMMOBILE DENOMINATO "CASERMA LUSIGNANI S. ANTONIO". FEDERALISMO DEMANIALE AI SENSI DEL D.LGS. 85 DEL 28.5.2010 E SUA MODIFICA CON L'ART. 56 BIS DEL D.L. 69/2013 CONVERTITO CON MODIFICHE NELLA LEGGE 98 DEL 9.8.2013. ACQUISIZIONE A TITOLO NON ONEROSO A FAVORE DEL COMUNE DI PIACENZA DEI BENI IMMOBILI IDENTIFICATI CATASTALMENTE AL FOGLIO 46 PARTICELLE 90 E 482.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- la promulgazione del D.Lgs n. 85 del 28.5.2010, concernente il c.d. federalismo demaniale, consente, con procedura contemplata dall'art. 5, il trasferimento non oneroso in capo agli Enti locali e, quindi, anche al Comune di Piacenza di immobili dello Stato;
- la legge n. 98 del 9.8.2013 (di conversione del D.L. 21.6.2013 n. 69 "decreto del fare") con l'apposito art. 56 bis titolato "semplificazione delle procedure in materia di trasferimenti di immobili agli Enti territoriali" ha modificato, parzialmente, il citato art. 5, laddove ha disposto la calendarizzazione (dal 1° settembre 2013 al 30 novembre 2013) per procedere alla richiesta all'Agenzia del Demanio di attribuzione di immobili;
- il Comune di Piacenza si è avvalso del predetto art. 56 bis della legge 98/2013, inoltrando, sul predisposto sistema informatico dell'Agenzia del Demanio, richieste per n. 45 immobili tra cui la richiesta n. 2775 del 06/11/2013 per il bene denominato "Caserma Lusignani S. Antonio" – scheda demaniale PCB0121 per il solo mappale identificato catastalmente al Foglio 46 Particella 42 consistente nell'area all'interno delle mura della caserma (**Allegato C**);
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 17/11/2014 viene disposta l'acquisizione a titolo gratuito a favore del Comune di Piacenza degli immobili per i quali è seguito riscontro positivo al trasferimento. Per l'area identificata catastalmente al Foglio 46 Particella 42 relativa all'immobile "Caserma Lusignani S. Antonio" – scheda demaniale PCB0121 non è seguito parere positivo al trasferimento in quanto l'immobile è risultato essere in uso al Ministero della Difesa.
- l'articolo 10 comma 6 bis del D.L. 30 dicembre 2015, n. 210 convertito in Legge 25 febbraio 2016, n. 21 (c.d. decreto Milleproroghe) ha previsto la riapertura dei termini con cui Comuni, Province, Regioni e Città Metropolitane possono richiedere all'Agenzia del Demanio beni di proprietà dello Stato, fissando al 31 dicembre 2016 la scadenza per acquisire, a titolo gratuito, beni statali su tutto il territorio nazionale;
- il Comune di Piacenza si è avvalso nuovamente del predetto art. 56 bis della legge 98/2013, inoltrando, sul predisposto sistema informatico dell'Agenzia del Demanio, la richiesta n. 21755 del 12/12/2016 per il bene denominato "Caserma Lusignani S. Antonio" – scheda demaniale PCB0121 relativa al mappale identificato catastalmente al Foglio 46 Particella 42 (area all'interno delle mura della caserma) ed ai mappali 90 e 482 (esterni al muro di cinta della caserma e ricadenti sul sedime di via Tedaldi e via Emilia Pavese; (**Allegato D**);
- a tale richiesta è stata avviata istruttoria finalizzata ad ottenere parere positivo al trasferimento.



CONSIGLIO COMUNALE DI PIACENZA

- in data 20/12/2022 l'Agenzia del Demanio inoltrava al Comune di Piacenza il parere parzialmente positivo in merito alla richiesta n. 21755 del 12/12/2016 (**Allegato E**), con cui veniva autorizzato il trasferimento dei soli beni individuati catastalmente al Foglio 46 Particelle 90 e 482 consistenti in due aree esterne al perimetro della caserma e ricadenti sul sedime di via Tedaldi e via Emilia Pavese;

CONSIDERATO CHE:

- tale parere prevede che la richiesta di attribuzione a titolo non oneroso debba essere confermata da parte dell'Ente richiedente trasmettendo apposita delibera consiliare alla direzione regionale dell'Agenzia del Demanio competente;

- a far data dal trasferimento non sarà più dovuta, da parte del Comune di Piacenza all'Agenzia del Demanio, l'indennità di occupazione relativa alle aree oggetto di procedura;

- tali aree sono già destinate al pubblico transito, sono già oggetto di manutenzione da parte del Comune di Piacenza in quanto trattasi di porzioni di strade pubbliche e, pertanto, il presente trasferimento contribuisce a ricompattare la proprietà delle strade all'interno del territorio comunale in capo al Comune stesso;

- il trasferimento di tali aree permette il proseguimento del percorso di trasferimento citato in premessa;

VISTI:

- l'art. 42 e 49 del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli enti locali di cui al D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.;

- l'art. 14 dello Statuto Comunale;

- l'art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000

- l'art. 11 dello Statuto Comunale;

- l'art. 40 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale;

RICHIAMATI:

- il D.Lgs n. 85 del 28.5.2010;

- la Legge n. 98 del 9.8.2013 (di conversione del D.L. 21.6.2013 n. 69 "decreto del fare");

- la Legge 25 febbraio 2016, n. 21 (di conversione del D.L. 30 dicembre 2015, n. 210 "Milleproroghe");

A conclusione del percorso istruttorio, previo esame della presente proposta da parte della Giunta comunale, acquisiti i pareri di competenza espressi ai sensi degli artt. 49 e 147 *bis* del D. Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile dal Dirigente del Settore Sviluppo del Patrimonio (**Allegato A**) e dal Dirigente del Settore Programmazione Economica (**Allegato B**) che si allegano alla presente deliberazione quali parti integranti, preso atto del parere della competente Commissione Consiliare,



CONSIGLIO COMUNALE DI PIACENZA

sentito il relatore e gli interventi di cui al verbale allegato (**Allegato E**) ed a seguito della votazione il cui esito e proclamazione è riportata in calce alla presente;

DELIBERA

1. **Di richiamare** le premesse le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto;
2. **Di perfezionare** l'iter di cui all'art. 56 bis della legge n. 98 del 9.8.2013 confermando l'interesse del Comune di Piacenza per l'attribuzione dei due immobili di cui al parere parzialmente positivo sopra citato e censiti catastalmente al Foglio 46 Particelle 90 e 482;
3. **Di acquisire** al patrimonio del Comune di Piacenza a titolo non oneroso i suddetti immobili dando atto che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria, ma riflessi sul patrimonio dell'Ente in quanto i suddetti immobili saranno iscritti nell'inventario e nel patrimonio dell'Ente stesso;
4. **Di inviare** copia della presente deliberazione all'Agenzia del Demanio, così come previsto dalla procedura di acquisizione;
5. **Di demandare** alla Giunta Comunale e ai dirigenti dei Settori competenti l'attuazione del presente atto in conformità alle leggi e regolamenti vigenti.

Con apposita votazione a maggioranza dei componenti, resa in forma palese, di dichiarare l'immediata eseguibilità del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, al fine di interrompere la debenza nei confronti dell'Agenzia del Demanio relativa alle indennità di occupazione delle aree.